

i codici **Espl**icati® MINOR

# **CODICE DI PROCEDURA CIVILE ESPLICATO**

## *MINOR*

CON COMMENTO ESSENZIALE  
ARTICOLO PER ARTICOLO  
E SCHEMI A LETTURA GUIDATA

---

**LEGGI COMPLEMENTARI**

A CURA DI  
ANTONELLA COMITE  
STEFANO LIGUORI

EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**®  
dal 1968  
Gruppo Editoriale **Simone**

XXII EDIZIONE  
SETTEMBRE  
**2020**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

*Vietata la riproduzione anche parziale*

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

*Direzione e coordinamento redazionale dott. Rossana Petrucci*

*L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze*

---

Finito di stampare nel mese di agosto 2020  
da «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano - (NA)  
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Caracciolo, n. 11 - 80122 - Napoli

*Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: [www.simone.it](http://www.simone.it)  
ovè è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati*

*Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno*

## PREMESSA

La collana dei codici *Esplicati Minor* costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.

In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi *annotazioni esplicative* che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di *Schemi a lettura guidata*, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «*parole-chiave*» in esso contenute.

A corredo del corpo codice sono riportate le seguenti appendici: *Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione tra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati.*

In particolare, la *Riforma della magistratura onoraria*, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in *Riforme processuali* vista l'entrata in vigore differita dal 31-10-2025.

Un ampio corredo di indici: *sistematico, analitico-alfabetico e cronologico* completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.

## ABBREVIAZIONI

App.	=	Appendice
art.	=	articolo
artt.	=	articoli
c.c.	=	codice civile
cfr.	=	confronta
c. nav.	=	codice della navigazione
c.p.	=	codice penale
c.p.c.	=	codice di procedura civile
c.p.p.	=	codice di procedura penale
cpv.	=	capoverso
conv. in l.	=	convertito in legge
Corte cost.	=	Corte costituzionale
Cost.	=	Costituzione della Repubblica
d.gen.	=	disposizioni sulla legge in generale
disp. att.	=	disposizioni di attuazione
disp. trans.	=	disposizioni transitorie
d.l.	=	decreto legge
d.lgs.	=	decreto legislativo
d.lgs.C.p.S.	=	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lg.lt.	=	decreto legislativo luogotenenziale
d.lt.	=	decreto luogotenenziale
d.m.	=	decreto ministeriale
d.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
l.	=	legge
l. cost.	=	legge costituzionale
l.f.	=	legge fallimentare
lett.	=	lettera
n.	=	numero
nn.	=	numeri
r.d.	=	regio decreto
r.d.l.	=	regio decreto-legge
r.d.lgs.	=	regio decreto legislativo
sent.	=	sentenza
t.u.	=	testo unico
v.	=	vedi

**SCHEMA DELL'OPERA**  
(I numeri in parentesi si riferiscono agli articoli)

Pag.

<b>Costituzione della Repubblica</b> .....	17
--	----

**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

LIBRO PRIMO

**DISPOSIZIONI GENERALI**

TITOLO	I	- <b>Degli organi giudiziari</b> .....	53
CAPO	I	- <i>Del giudice</i> .....	53
Sezione	I	- <i>Della giurisdizione e della competenza in generale</i> (1-6) ..	53
	» II	- <i>Della competenza per materia e valore</i> (7-17) .....	55
	» III	- <i>Della competenza per territorio</i> (18-30bis) .....	63
	» IV	- <i>Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione</i> (31-36).....	72
	» V	- <i>Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza</i> (37-40).....	76
	» VI	- <i>Del regolamento di giurisdizione e di competenza</i> (41-50) ..	81
	» VI <sup>BIS</sup>	- <i>Della composizione del Tribunale</i> (50bis-50quater).....	88
	» VII	- <i>Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici</i> (51-56).....	90
CAPO	II	- <i>Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario</i> (57-60) .....	94
	» III	- <i>Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice</i> (61-68).....	96
TITOLO	II	- <b>Del pubblico ministero</b> (69-74) .....	100
	» III	- <b>Delle parti e dei difensori</b> .....	104
CAPO	I	- <i>Delle parti</i> (75-81).....	104
	» II	- <i>Dei difensori</i> (82-87) .....	107
	» III	- <i>Dei doveri delle parti e dei difensori</i> (88-89) .....	112
	» IV	- <i>Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali</i> (90-98) .....	113
TITOLO	IV	- <b>Dell'esercizio dell'azione</b> (99-111) .....	119
	» V	- <b>Dei poteri del giudice</b> (112-120) .....	126
	» VI	- <b>Degli atti processuali</b> .....	132
CAPO	I	- <i>Delle forme degli atti e dei provvedimenti</i> .....	132
Sezione	I	- <i>Degli atti in generale</i> (121-126) .....	132
	» II	- <i>Delle udienze</i> (127-130) .....	136

		<i>Pag.</i>
Sezione	III - <i>Dei provvedimenti</i> (131-135).....	138
»	IV - <i>Delle comunicazioni e delle notificazioni</i> (136-151).....	143
CAPO	II - <i>Dei termini</i> (152-155).....	156
»	III - <i>Della nullità degli atti</i> (156-162).....	159

LIBRO SECONDO  
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO	I - <b>Del procedimento davanti al tribunale</b> .....	163
CAPO	I - <i>Dell'introduzione della causa</i> .....	164
Sezione	I - <i>Della citazione e della costituzione delle parti</i> (163-171)..	164
»	II - <i>Della designazione del giudice istruttore</i> (172-174).....	175
CAPO	II - <i>Dell'istruzione della causa</i> .....	176
Sezione	I - <i>Dei poteri del giudice istruttore in generale</i> (175-179).....	176
»	II - <i>Della trattazione della causa</i> (180-190bis).....	180
»	III - <i>Dell'istruzione probatoria</i> .....	196
§1	- <i>Della nomina e delle indagini del consulente tecnico</i> (191-201).....	196
§2	- <i>Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale</i> (202-209)..	202
§3	- <i>Dell'esibizione delle prove</i> (210-213).....	206
§4	- <i>Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata</i> (214-220).....	208
§5	- <i>Della querela di falso</i> (221-227).....	212
§6	- <i>Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale</i> (228-232).....	216
§7	- <i>Del giuramento</i> (233-243).....	218
§8	- <i>Della prova per testimoni</i> (244-257bis).....	223
§9	- <i>Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti</i> (258-262).....	233
§10	- <i>Del rendimento dei conti</i> (263-266).....	235
Sezione	IV - <i>Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti</i> ..	237
§1	- <i>Dell'intervento di terzi</i> (267-272).....	237
§2	- <i>Della riunione dei procedimenti</i> (273-274bis).....	241
CAPO	III - <i>Della decisione della causa</i> (275-281).....	242
»	IIIBIS - <i>Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</i> (281bis-281sexies).....	248
»	IIITER - <i>Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico</i> (281septies-novies).....	250
»	IV - <i>Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze</i> (282-286).....	252
»	V - <i>Della correzione delle sentenze e delle ordinanze</i> (287-289)..	254
»	VI - <i>Del procedimento in contumacia</i> (290-294).....	256
»	VII - <i>Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo</i> ..	260

		<i>Pag.</i>
Sezione	I - <i>Della sospensione del processo (295-298)</i> .....	260
»	II - <i>Dell'interruzione del processo (299-305)</i> .....	262
»	III - <i>Dell'estinzione del processo (306-310)</i> .....	267
TITOLO	II - <b>Del procedimento davanti al giudice di pace</b> .....	271
[CAPO	I - <i>Disposizioni comuni (311-313)]</i> .....	271
[CAPO	II - <i>Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore (314-315)</i> .....	273
[CAPO	III - <i>Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace (316-322)</i> .....	273
TITOLO	III - <b>Delle impugnazioni</b> .....	278
CAPO	I - <i>Delle impugnazioni in generale (323-338)</i> .....	278
»	II - <i>Dell'appello (339-359)</i> .....	287
»	III - <i>Del ricorso per cassazione</i> .....	303
Sezione	I - <i>Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi (360-373)</i> .....	303
»	II - <i>Del procedimento e dei provvedimenti (374-391ter)</i> .....	317
»	III - <i>Del giudizio di rinvio (392-394)</i> .....	335
CAPO	IV - <i>Della revocazione (395-403)</i> .....	337
»	V - <i>Dell'opposizione di terzo (404-408)</i> .....	342
TITOLO	IV - <b>Norme per le controversie in materia di lavoro</b> .....	345
CAPO	I - <i>Delle controversie individuali di lavoro</i> .....	346
Sezione	I - <i>Disposizioni generali (409-412quater)</i> .....	346
»	II - <i>Del procedimento</i> .....	357
§1	- <i>Del procedimento di primo grado (413-432)</i> .....	357
§2	- <i>Delle impugnazioni (433-441)</i> .....	376
CAPO	II - <i>Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (442-473)</i> .....	381

### LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO	I - <b>Del titolo esecutivo e del precetto (474-482)</b> .....	389
»	II - <b>Dell'espropriazione forzata</b> .....	396
CAPO	I - <i>Dell'espropriazione forzata in generale</i> .....	397
Sezione	I - <i>Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale (483-490)</i> .....	397
»	II - <i>Del pignoramento (491-497)</i> .....	402
»	III - <i>Dell'intervento dei creditori (498-500)</i> .....	413
»	IV - <i>Della vendita e dell'assegnazione (501-508)</i> .....	416
»	V - <i>Della distribuzione della somma ricavata (509-512)</i> .....	421
CAPO	II - <i>Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore</i> .....	424
Sezione	I - <i>Del pignoramento (513-524)</i> .....	424
»	II - <i>Dell'intervento dei creditori (525-528)</i> .....	438
»	III - <i>Dell'assegnazione e della vendita (529-540bis)</i> .....	440

	<i>Pag.</i>
Sezione IV	- <i>Della distribuzione della somma ricavata (541-542)</i> ..... 453
CAPO III	- <i>Dell'espropriazione presso terzi</i> ..... 454
Sezione I	- <i>Del pignoramento e dell'intervento (543-551)</i> ..... 454
» II	- <i>Dell'assegnazione e della vendita (552-554)</i> ..... 464
CAPO IV	- <i>Dell'espropriazione immobiliare</i> ..... 465
Sezione I	- <i>Del pignoramento (555-562)</i> ..... 465
» II	- <i>Dell'intervento dei creditori (563-566)</i> ..... 472
» III	- <i>Della vendita e dell'assegnazione</i> ..... 474
§1	- <i>Disposizioni generali (567-569)</i> ..... 474
§2	- <i>Vendita senza incanto (570-575)</i> ..... 480
§3	- <i>Vendita con incanto (576-591)</i> ..... 486
§3bis	- <i>Delega delle operazioni di vendita (591bis-591ter)</i> ..... 500
Sezione IV	- <i>Dell'amministrazione giudiziaria (592-595)</i> ..... 506
» V	- <i>Della distribuzione della somma ricavata (596-598)</i> ..... 507
CAPO V	- <i>Dell'espropriazione di beni indivisi (599-601)</i> ..... 510
» VI	- <i>Dell'espropriazione contro il terzo proprietario (602-604)</i> ... 512
TITOLO III	- <b>Dell'esecuzione per consegna o rilascio (605-611)</b> ..... 513
» IV	- <b>Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (612-614)</b> ..... 519
» IVBIS	- <b>Delle misure di coercizione indiretta (614bis)</b> ..... 521
» V	- <b>Delle opposizioni</b> ..... 523
CAPO I	- <i>Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione</i> ..... 523
Sezione I	- <i>Delle opposizioni all'esecuzione (615-616)</i> ..... 523
» II	- <i>Delle opposizioni agli atti esecutivi (617-618)</i> ..... 525
» III	- <i>Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza (618bis)</i> ..... 527
CAPO II	- <i>Delle opposizioni di terzi (619-622)</i> ..... 528
TITOLO VI	- <b>Della sospensione e dell'estinzione del processo</b> ..... 530
CAPO I	- <i>Della sospensione del processo (623-628)</i> ..... 530
» II	- <i>Dell'estinzione del processo (629-632)</i> ..... 534

#### LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I	- <b>Dei procedimenti sommari</b> ..... 539
CAPO I	- <i>Del procedimento di ingiunzione (633-656)</i> ..... 539
» II	- <i>Del procedimento per convalida di sfratto (657-669)</i> ..... 555
» III	- <i>Dei procedimenti cautelari</i> ..... 563
Sezione I	- <i>Dei procedimenti cautelari in generale (669bis-669quaterdecies)</i> ..... 563
» II	- <i>Del sequestro (670-687)</i> ..... 576
» III	- <i>Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto (688-691)</i> ..... 582



			<i>Pag.</i>
Sezione	IV	- <i>Dei procedimenti di istruzione preventiva (692-699).....</i>	584
»	V	- <i>Dei provvedimenti d'urgenza (700-702).....</i>	590
CAPO	III <sup>BIS</sup>	- <i>Del procedimento sommario di cognizione (702bis-702quarter).....</i>	591
CAPO	IV	- <i>Dei procedimenti possessori (703-705).....</i>	595
TITOLO	II	- <b>Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone</b> .....	597
CAPO	I	- <i>Della separazione personale dei coniugi (706-711).....</i>	598
»	II	- <i>Dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (712-720bis).....</i>	605
»	III	- <i>Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta (721-731).....</i>	610
»	IV	- <i>Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (732-734).....</i>	615
»	V	- <i>Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (735-736).....</i>	617
»	V <sup>BIS</sup>	- <i>Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (736bis) ..</i>	618
»	VI	- <i>Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio (737-742bis).....</i>	619
TITOLO	III	- <b>Della copia e della collazione di atti pubblici (743-746)....</b>	622
»	IV	- <b>Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni ..</b>	624
CAPO	I	- <i>Disposizioni generali (747-751) .....</i>	624
»	II	- <i>Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli .....</i>	627
Sezione	I	- <i>Dell'apposizione dei sigilli (752-761).....</i>	628
»	II	- <i>Della rimozione dei sigilli (762-768) .....</i>	632
CAPO	III	- <i>Dell'inventario (769-777).....</i>	635
»	IV	- <i>Del beneficio d'inventario (778-780).....</i>	639
»	V	- <i>Del curatore dell'eredità giacente (781-783).....</i>	641
TITOLO	V	- <b>Dello scioglimento di comunioni (784-791bis) .....</b>	643
»	VI	- <b>Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (792-795).....</b>	648
»	VII	- <b>Dell'efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere (796-805).....</b>	650
»	VIII	- <b>Dell'arbitrato .....</b>	653
CAPO	I	- <i>Della convenzione d'arbitrato (806-808quinquies).....</i>	654
»	II	- <i>Degli arbitri (809-815) .....</i>	659
»	III	- <i>Del procedimento (816-819ter).....</i>	667
»	IV	- <i>Del lodo (820-826) .....</i>	677
»	V	- <i>Delle impugnazioni (827-831).....</i>	683
»	VI	- <i>Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti (832-838) ..</i>	689
»	VII	- <i>Dei lodi stranieri (839-840).....</i>	692
TITOLO	VIII <sup>BIS</sup>	- <b>Dei procedimenti collettivi (840bis-840sexiesdecies) .....</b>	694

**Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.** — Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie..... 713

## NORME COMPLEMENTARI

## CONTROVERSIE DI DIRITTO SOCIETARIO

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.** — Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (*Articoli estratti*) ..... 779

## DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

- L. 24 marzo 2001, n. 89.** — Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (*Articoli estratti*)..... 783

## FALLIMENTO

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267.** — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo [, dell'amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa..... 794
- D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.** — Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ..... 902
- D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.** — Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ..... 903
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.** — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*Articoli estratti*)..... 904

## GIUDICE DI PACE

- L. 21 novembre 1991, n. 374.** — Istituzione del giudice di pace..... 906
- D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.** — Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2015, n. 57.... 920

## MEDIAZIONE

- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.** — Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ..... 944

**RELAZIONE TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE**

<b>D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.</b> — Approvazione del codice di procedura penale ( <i>Articoli estratti</i> ).....	957
--	-----

**RIFORME PROCESSUALI**

<b>L. 21 novembre 1991, n. 374.</b> — Istituzione del giudice di pace ( <i>Rinvio</i> ).....	960
<b>D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.</b> — Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ( <i>Articoli estratti</i> ).....	960
<b>L. 18 giugno 2009, n. 69.</b> — Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ( <i>Estratto</i> ).....	965
<b>D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.</b> — Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ( <i>Rinvio</i> ).....	969
<b>D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162.</b> — Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ( <i>Articoli estratti</i> ).....	969
<b>D.L. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in L. 30 giugno 2016, n. 119.</b> — Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione ( <i>Articoli estratti</i> ).....	977
<b>D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.</b> — Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 ( <i>Articoli estratti</i> ) .....	982

**RITI SEMPLIFICATI**

<b>D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.</b> — Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.....	995
<b>Schemi a lettura guidata</b> .....	1017
<b>Indice Analitico</b> .....	1139
<b>Indice Cronologico</b> .....	1201

## Sezione II

*Dell'assegnazione e della vendita*

**552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.** — Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore [547, 549], il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente [disp. att. 164; c.c. 2919, 2925].

(1) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ex art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

*La dichiarazione del terzo positiva e non contestata oppure l'accertamento positivo del possesso da parte del terzo di cose del debitore, fa sì che il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provveda alla **vendita** o all'**assegnazione** delle cose negli stessi modi previsti nell'espropriazione presso il debitore. In caso di vendita, poiché nella procedura in esame manca una stima iniziale del valore delle cose, il giudice dovrà farle **stimare da un esperto**.*

*L'ordinanza di vendita o assegnazione obbliga il terzo alla consegna delle cose all'incaricato per la vendita o al creditore assegnatario.*

**553. Assegnazione e vendita di crediti.** — Se il terzo si dichiara o è dichiarato [547, 549] debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [530].

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,05 di capitale per € 0,00258 di rendita [c.c. 1866] (2).

(1) L'originaria parola «pretore» è stata così sostituita ex art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Cfr. art. 55, d.P.R. 29-9-1973, n. 602 (*Riscossione delle imposte dirette*).

*Nelle ipotesi dell'articolo in esame il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'assegnazione dei crediti con ordinanza, costituente **titolo esecutivo** a favore del creditore assegnatario contro il terzo pignorato.*

L'assegnazione determina una cessione «pro solvendo», può avere ad oggetto anche crediti non scaduti o condizionati, purché contenenti una prestazione pecuniaria e determina il trasferimento del credito pignorato chiudendo il procedimento esecutivo; tale chiusura non coincide, tuttavia, con l'**effetto satisfattivo** del creditore, rimesso al successivo **pagamento** (e riscossione) dell'importo assegnato, che estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello di quest'ultimo nei confronti del terzo.

L'ordinanza di assegnazione è impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui abbia assunto contenuto decisorio incidendo sulle posizioni di debitore e creditore, con l'appello.

**554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.** — Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno [c.c. 2784], il giudice dell'esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti [544<sup>2</sup>].

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca [c.c. 2808], il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari [544<sup>2</sup>; c.c. 2843].

(1) V. nota (1) *sub art.* precedente.

La disposizione costituisce espressione del cd. «**diritto di seguito**» dei diritti reali di garanzia, in virtù del quale il diritto non cessa con il trasferimento del credito garantito: pegno ed ipoteca, infatti, vengono trasferiti (mediante «transito» del bene o dell'iscrizione) all'aggiudicatario o all'assegnatario, a garanzia del credito di questi ultimi nei confronti del terzo. In caso di pluralità di assegnatari, l'annotazione è fatta in proporzione ai rispettivi crediti e rispettando eventuali cause di prelazione.

## CAPO IV

### *Dell'espropriazione immobiliare (1)*

(1) Cfr. art. 3, d.l. 3-5-2016, n. 59, conv. in l. 30-6-2016, n. 119 sul *Registro delle procedure di espropriazione forzata*.

## Sezione I

### *Del pignoramento*

**555. Forma del pignoramento.** (1) — Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice

civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato [c.c. 2826], i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 [disp. att. 170].

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note [c.c. 2664].

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [557<sup>2</sup>, 561].

(1) Cfr. art. 58, c. 4, l. 18-6-2009, n. 69, che così dispone: «La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668bis e 2668ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nel **pignoramento immobiliare**, la **notifica** dell'atto al debitore e la successiva **trascrizione** costituiscono due momenti distinti, ciascuno con una propria specifica efficacia giuridica.

Il pignoramento, infatti, si perfeziona nei confronti del debitore con la **notifica** dell'atto, mentre, dal momento della successiva **trascrizione**, il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti è operante rispetto ai terzi. Il pignoramento immobiliare (come quello presso terzi ed a differenza di quello mobiliare) ha natura di **domanda giudiziale**, introductiva del processo di espropriazione: pertanto deve essere **sottoscritto**, a pena di nullità, da un difensore munito di procura ad litem (a meno che il creditore non abbia le qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore di se stesso).

Nell'espropriazione immobiliare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento non vengono individuati dall'ufficiale giudiziario (come avviene in quello mobiliare [v. 513]) bensì direttamente dal creditore procedente.

**556. Espropriazione di mobili insieme con immobili.** — Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente [483].

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili [518], ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

La norma non si riferisce alle pertinenze, alle quali il pignoramento dell'immobile si estende di diritto [v. 817 e 2912 c.c.] bensì ai beni mobili che lo arredano. Il **pignoramento congiunto** è previsto per motivi di opportunità economica, al fine cioè di realizzare, dalla vendita unitaria dei

beni mobili con gli immobili, un prezzo maggiore rispetto a quello che si riuscirebbe ad ottenere dalle due vendite separate (ad es. si pensi ad una villa antica arredata con mobili d'epoca).

Pur essendo unico il pignoramento, sono redatti **due atti distinti** che danno luogo, sebbene depositati in unico fascicolo dell'esecuzione, a due procedimenti separati e disciplinati da disposizioni distinte, in special modo per la fase di vendita.

**557. Deposito dell'atto di pignoramento.** (1) — Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

(1) Art. così sostituito ex art. 18, c. 1, lett. c), d.l. 12-9-2014, n. 132, conv. in l. 10-11-2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 18, c. 3, d.l. 132/2014 cit. «*le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge*».

Il testo precedente, già modificato ex d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80 ed in vigore dal 1°-3-2006, era il seguente: «557. Deposito dell'atto di pignoramento. – L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

*Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.*

*Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione».*

Il d.l. 132/2014 ha modificato la disciplina in esame, analogamente a quanto sancito anche nell'art. 518 (espr. presso il debitore) e nell'art. 543 (espr. presso terzi) ed infatti, ha notevolmente ridotto i tempi per l'iscrizione a ruolo del pignoramento (in precedenza coincidenti con quelli per il deposito dell'istanza di vendita), «anticipandoli» a 15 giorni dalla con-

*segna del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario: entro tale termine, previsto a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore (non più l'ufficiale giudiziario) deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione (redatta ai sensi dell'art. 159bis disp. att.) e copia (attestata come conforme dallo stesso avvocato) del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Ratio della nuova disciplina, applicabile ai procedimenti introdotti dopo l'11-12-2014, è di evitare l'inutile apertura di procedure senza seguito.*

**558. Limitazione dell'espropriazione.** — Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione [484] può applicare il disposto dell'art. 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati [c.c. 2911].

*Tale norma si basa sul principio secondo il quale il creditore, anche se garantito da **ipoteca**, non può pignorare beni di valore superiore alle spese e al credito per cui si procede pignorando, cioè, beni immobili non ipotecati, senza che sussista il requisito dell'insufficienza per la soddisfazione del suo credito. In tal modo la norma **tutela**, oltre al debitore anche gli eventuali creditori chirografari, che riceverebbero grave pregiudizio se al creditore ipotecario fosse data la possibilità di aggredire beni non colpiti da prelazione, senza che si soddisfi preventivamente su quelli vincolati a garanzia del proprio credito.*

**559. Custodia dei beni pignorati.** (1) — Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore (2).

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.



I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

(1) Art. così modificato ex d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80 (come modificato ex art. 1, c. 3, l. 28-12-2005, n. 263). Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data; tuttavia quando è già stata ordinata la vendita, essa avviene con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°-3-2006 (cfr. art. 2, c. 3sexies, d.l. 35/2005 cit.). Il testo precedente così disponeva: «559. *Custodia dei beni pignorati.* – Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

*Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore».*

(2) Cfr. d.m. 15-5-2009, n. 80 (*Compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati*).

*Mentre nelle espropriazioni mobiliari il debitore può essere nominato **custode** solo con il consenso del creditore [v. 521], nelle espropriazioni immobiliari il debitore è costituito «**di diritto**» custode dell'immobile ed anche dei relativi accessori, frutti e pertinenze, a meno che l'immobile non sia occupato da un altro e salvo successiva sostituzione decisa dal giudice. Ove sia disposta la vendita, il giudice nomina custode dei beni la persona o l'istituto incaricato delle operazioni. La custodia non riguarda solo l'**immobile**, ma anche gli **accessori**, i **frutti** e le **pertinenze**, dovendo essa assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione del bene in rapporto all'uso cui è destinato; ne sono, invece, esclusi gli arredi, ai quali il pignoramento può essere esteso solo se richiesto dal creditore [v. 556].*

**560. Modo della custodia.** (1) (2) — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo

del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma (3).

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

---

(1) Art. sostituito ex d.l. 14-12-2018, n. 135, conv. in l. 11-2-2019, n. 12 (art. 4, c. 2). Ai sensi dell'art. 4, c. 4, d.l. 135/2018 cit.: «4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; ma in deroga a tale ultima disposizione, vedi ora art. 18quater, c. 2, d.l. 30-12-2019, n. 162, conv. in l. 28-2-2020, n. 8 in base al quale, invece, le disposizioni introdotte ex art. 4, c. 2, d.l. 135/2018 cit. «si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della l. 12/2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene».

(2) Il testo precedente dell'art. 560 (come modificato da ultimo ex d.l. 3-5-2016, n. 59, conv. in l. 30-6-2016, n. 119) era il seguente: «560. Modo della custodia. — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegna-

tario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro».

Per l'applicabilità delle modifiche di cui al d.l. 59/2016 cit. v. art. 4, c. 4 e c. 4bis, d.l. cit.: «4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4bis. La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3bis».

(3) I periodi da «A richiesta dell'aggiudicatario,» fino alla fine del sesto comma sono aggiunti ex art. 18quater, c. 1, d.l. 30-12-2019, n. 162, conv. in l. 28-2-2020, n. 8. Tali disposizioni si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della l. 8/2020 di conversione del d.l. 162/2019 cit. (ex art. 18quater, c. 3, stesso provvedimento) e, in deroga a quanto previsto ex art. 4, c. 4, d.l. 135/2018, conv. in l. 12/2019 cit. vedi art. 18quater, c. 2, d.l. 162/2019 cit. in nota (1).

L'articolo 560 ha subito importanti modifiche tra cui quelle effettuate ex d.l. 14-12-2018, n. 135, conv. in l. 11-2-2019, n. 12 che ha innovato la disciplina sulle modalità della custodia prevedendo la possibilità per il debitore e la sua famiglia di continuare ad abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento mentre nella precedente disciplina il giudice, con provvedimento, impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., cioè con opposizione agli atti esecutivi, poteva disporre il rilascio dell'im-

*mobile quando non riteneva opportuno che il debitore continuasse ad abitarvi oppure quando procedeva all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile stesso. La preoccupazione, o meglio, la perplessità sull'ultima formulazione della norma riguardano le difficoltà che possono sorgere sulla vendita di un immobile ancora occupato. Da ultimo è intervenuto il d.l. 162/2019, conv. in l. 8/2020 che ha parzialmente riprodotto la formulazione antecedente al d.l. 135/2018 consentendo così, per es., all'aggiudicatario, il diritto di avvalersi della forza pubblica per ottenere il rilascio dell'immobile.*

**561. Pignoramento successivo.** — Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento [493<sup>3</sup>], ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce [c.c. 2659].

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'art. 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564 (1). In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo [493<sup>3</sup>].

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 524 ultimo comma.

(1) Le parole «nell'articolo 564» sostituiscono quelle precedenti «nell'articolo 563, secondo comma», ex art. 2, c. 3, lett. e), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80. Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data; tuttavia quando è già stata ordinata la vendita, essa avviene con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°-3-2006 (cfr. art. 2, c. 3sexies, d.l. 35/2005 cit.).

*Quando il pignoramento è eseguito su beni già (ed ancora) oggetto di un precedente pignoramento, quello successivo si trasforma, in sostanza, in un **intervento dei creditori**. Pertanto, se il secondo pignoramento è compiuto prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita dei beni oggetto del primo, acquista valenza di intervento tempestivo, e le esecuzioni si svolgono in un unico processo; se, invece, è trascritto dopo la detta udienza, il creditore secondo pignorante è considerato interventore tardivo [v. 565].*

*I diversi pignoramenti, anche se **riuniti**, restano **indipendenti** tra loro, cosicché le vicende negative di uno (invalidità, sopravvenuta inefficacia) non si trasmettono agli altri.*

**562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.** — Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto

nell'art. 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. 172].

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

*Il termine di 45 gg. decorre dalla **notifica dell'ingiunzione** e non dalla trascrizione (giurisprudenza prevalente). Se è stata fatta la trascrizione, dovrà essere cancellata su istanza della parte, sulla quale il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza. Alla materiale cancellazione provvede in ogni caso il **conservatore dei registri immobiliari**, dietro presentazione dell'ordinanza in copia autentica ed annotando l'ordinanza in calce alla trascrizione.*

## Sezione II

### *Dell'intervento dei creditori*

**563. [Condizioni e tempo dell'intervento.** — Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80 (art. 2, c. 3, lett. e)). L'abrogazione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data; tuttavia quando è già stata ordinata la vendita, essa avviene con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°-3-2006 (cfr. art. 2, c. 3sexies, d.l. 35/2005 cit.).

*La norma è stata abrogata a far data dall'1-3-2006, in conseguenza della riforma della **disciplina generale** dell'intervento di altri creditori in tutti i tipi di espropriazione forzata, per cui: l'intervento dei creditori avvenuto in base alle disposizioni in precedenza vigenti conserva efficacia se avvenuta prima dell'1-3-2006; la disciplina relativa alle condizioni ed ai termini per l'intervento nella espropriazione immobiliare, successivamente all'1-3-2006, è quella **generale** dettata dagli artt. 499 e 500.*

**564. Facoltà dei creditori intervenuti.** (1) — I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

(1) Art. così sostituito ex d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80 (art. 2, c. 3, lett. e)). Tale disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data; tuttavia quando è già stata ordinata la vendita, essa avviene con l'osservanza